



Comune di Sutera

(Provincia di Caltanissetta)

Allegato alla Deliberazione G.M. n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI

ART. 1 DESTINATARI DELL'ASSISTENZA

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, e che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 7, comma 2, lett. b); in questo caso l'intervento assistenziale sarà limitato alla erogazione di assistenza straordinaria per una sola volta all'anno e per un importo massimo di € 200,00.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati "nucleo familiare" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela o di matrimonio, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Ai fini assistenziali, la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica in nucleo familiare non è da sola valida come comprova di far parte o meno di un nucleo familiare, per cui in casi anomali, spetta all'Ufficio Servizi Sociali la valutazione e definizione dei componenti del nucleo familiare.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Ai fini dell'assistenza in favore del nucleo familiare, la situazione economica equivalente (ISEE) da prendere in considerazione è quella riferita all'anno antecedente la data in cui il cittadino presenta la domanda, se la stessa viene prodotta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero quello dell'anno in corso se l'istanza è avanzata oltre la data succitata.

Per qualsiasi forma di intervento assistenziale è necessario acquisire l'attestazione ISEE

In mancanza della documentazione suindicata o in caso di dati comunque insufficienti l'Ufficio dei Servizi Sociali attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro tra situazione economica equivalente attestata ed il tenore di vita dei componenti il nucleo familiare. A tal fine potranno essere richiesti specifici accertamenti tramite il Comando di Polizia Municipale.

ART. 4 FORME D'INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assegno economico per servizio civico (assistenza temporanea);
- b) assistenza economica straordinaria;

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 5 ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Scopo fondamentale del servizio è quello di contribuire alla rimozione di situazioni di disagio economico e contemporaneamente favorire l'integrazione sociale degli utenti educandoli al recupero della propria dignità personale, nonché di rimuovere lo stato di pigrizia lavorativa dell'assistito che troppo spesso tende ad appiattirsi nella "abitudine" del sussidio economico.

Corrisponde all'erogazione di un sussidio economico temporaneo, ai sensi del successivo art. 8, l'ammissione dei nuclei familiari con soggetti privi d'occupazione ed abili al lavoro alle attività di servizio civico nei seguenti settori,:

- Servizio di sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione presso presidi sportivi, scuole, giardini e parchi pubblici, cimitero ed altre strutture pubbliche;
- Servizio di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali;
- Servizio di pulizia della viabilità;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto domestico (pulizia della casa, piccola spesa, aiuto nella preparazione dei pasti, piccolo bucato) ai disabili o ad anziani;
- Servizio di sostegno per anziani ed inabili mediante attività quali lettura, compagnia, etc...;

Dette attività che il Comune affiderà ai soggetti richiedenti non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto trattasi di attività meramente "occasional" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

I soggetti ammessi al servizio civico stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo-disciplinare dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Per ogni nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne, tenendo conto che il diritto/dovere alla prestazione d'opera ricade in primo luogo sul capofamiglia, in secondo luogo sul coniuge o su altro componente del nucleo in età lavorativa.

La prestazione potrà essere eseguita anche da soggetto diverso dal richiedente il beneficio economico, purché facente parte dello stesso nucleo familiare.

Sono esonerati dalla prestazione d'opera i cittadini che abbiano superato il 75° anno d'età, le donne in stato di gravidanza o in puerperio, gli invalidi civili al 100%, i cittadini impossibilitati al suo svolgimento per grave stato di malattia, purché debitamente documentato mediante certificazioni specialistiche o per altre gravissime situazioni personali soggette a valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali. Qualora nell'ambito dello stesso nucleo familiare non sia possibile individuare altro soggetto idoneo allo svolgimento del servizio civico, sarà erogata l'assistenza sotto forma di buono spesa o pagamento di utenze di servizi essenziali "una tantum" per un importo non superiore a 250,00 euro annue.

L'Amministrazione assicurerà gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Gli addetti potranno svolgere la prestazione d'opera per il numero di ore corrispondente al contributo concesso che non potrà essere inferiore ad euro centocinquanta e non superiore ad euro trecento, fino ad un massimo di 50 ore mensili di attività personali. Qualora l'utente ammesso al servizio dovesse prestare un numero di ore inferiore a quelle autorizzate sarà praticata una decurtazione proporzionale del compenso da corrispondere.

L'attribuzione del servizio, nonché la sede e l'orario del suo svolgimento, saranno indicati nel protocollo-disciplinare e saranno stabiliti dall'Ufficio Servizi Sociali tenendo conto delle esigenze operative nonché delle attitudini degli utenti.

Gli utenti ammessi al servizio civico dovranno firmare all'inizio e alla fine della prestazione d'opera su appositi registri.

Il sussidio economico dovuto per il servizio civico è liquidato mensilmente e non è soggetto ad alcuna ritenuta.

ART. 6

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO.

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Bilancio Comunale a soddisfare più domande contemporanee di assistenza economica nella misura minima di sussidio e attività previsti, sarà stilata, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria così come stabilito nell'art. 8.

In caso di mancanza di nuove istanze e disponendo di adeguate risorse finanziarie, gli stessi utenti già ammessi al beneficio potranno essere riavviati al servizio civico al massimo per un altro trimestre. Ciascun utente pertanto potrà svolgere il servizio civico per non più di mesi 6 in un anno solare.

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio del previsto servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali, anche di persona, entro giorni cinque dall'inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con altri dell'eventuale graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta può revocare l'intervento assistenziale se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inattuabili il valore sociale e le finalità del servizio civico.

L'assistito ha il diritto di rinunciare all'intervento assistenziale in qualsiasi tempo anche con semplice comunicazione verbale raccolta dal Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 7

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dovere fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il ménage familiare.

Sono da ritenersi situazioni imprevedute ed eccezionali:

a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. compreso il ricovero ospedaliero per patologie di particolare gravità e a seguito di documentazione e/o certificazione medica che attesti la necessità di ricorso a presidi sanitari fuori dal territorio Regionale, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;

b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro);

c) nascite gemellari o plurigemellari o particolari esigenze di acquisti di alimenti e prodotti per la prima infanzia;

L'accesso all'assistenza economica straordinaria è subordinato al possesso di un ISEE non superiore a euro settemila riferito all'anno antecedente la data in cui il cittadino presenta la domanda, se la stessa viene prodotta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero quello dell'anno in corso se l'istanza è avanzata oltre la data succitata.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto b) l'assistenza economica straordinaria potrà essere concessa anche in favore dei cittadini residenti da meno di un anno.

Nell'ambito dello stesso nucleo familiare l'assistenza economica straordinaria, anche se per motivazioni diverse, può essere concessa una sola volta.

L'ammontare dell'assistenza straordinaria non può superare l'importo di 1.000,00 euro.

ART. 8

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA

La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza dello stato di bisogno individuato con i criteri di cui al successivo comma per la quantificazione standardizzata espressa in punti degli indicatori (patrimonio, reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) della situazione economica equivalente.

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

1. INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE).

Per un ISEE compreso:

<i>da euro zero</i>	<i>a euro 1.000,00</i>	<i>punti + 30</i>
<i>da euro 1.000,01</i>	<i>a euro 2.000,00</i>	<i>punti + 25</i>
<i>da euro 2.000,01</i>	<i>a euro 3.000,00</i>	<i>punti + 20</i>
<i>da euro 3.000,01</i>	<i>a euro 4.000,00</i>	<i>punti + 15</i>
<i>da euro 4.000,01</i>	<i>a euro 5.000,00</i>	<i>punti + 10</i>
<i>da euro 5.000,01</i>	<i>a euro 6.000,00</i>	<i>punti + 5</i>
<i>da euro 6.000,01</i>	<i>a euro 7.000,00</i>	<i>punti + 0</i>

per ogni euro 500,00 in più, sottrarre 5 punti.

2. SITUAZIONE SOCIALE: devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno:

<i>solitudine</i>	<i>punti +5</i>
<i>vedovanza</i>	<i>punti +5</i>
<i>carcerazione</i>	<i>punti +5</i>
<i>prole numerosa (oltre tre figli)</i>	<i>punti +5</i>
<i>emarginazione sociale</i>	<i>punti +5</i>
<i>abitazione angusta e misera</i>	<i>punti +5</i>
<i>abitazione in affitto (esclusi alloggi popolari)</i>	<i>punti +5</i>
<i>stato di gravidanza o puerperio</i>	<i>punti +5</i>
<i>stato di malattia cronica (da comprovare mediante certificazione specialista rilasciata presso struttura pubblica)</i>	<i>punti +5</i>
<i>altre situazioni significative generanti lo stato di bisogno</i>	<i>punti +5</i>

3. TENORE DI VITA: qualora l'Ufficio Servizi Sociali riscontri un discreto tenore di vita rilevabile dal possesso di beni non indispensabili per la normale conduzione della vita familiare quali: telefonino cellulare, moto, automobili il cui uso non è connesso ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro, cavalli, cani di razza, licenza di caccia, antenna parabolica, etc... può attribuire un punteggio in sottrazione compreso fra punti -5 e -15.
4. INDICATORI DI CONSUMI: devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas e al telefono, pertanto potranno essere richieste le relative bollette; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e -15.

La condizione di bisogno, risultante da vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125".

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 125 non dà luogo alla ammissione al servizio civico.

ART. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici :

- a) punteggio inferiore a quanto previsto al precedente art. 8 per l'ammissione al servizio civico;
- b) la fruizione, al momento della presentazione della domanda, di altri tipi di assistenza quali: assistenza domiciliare, reddito minimo di inserimento.

ART. 10 PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI

La richiesta di prestazioni assistenziali, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente.

L'operatore dell'Ufficio Servizi Sociali assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza oltre all'attestazione ISEE, Stato di famiglia e certificato di residenza (questi ultimi due acquisiti d'ufficio) può essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno (ricevute di bollette energia elettrica, telefono, riscaldamento dell'ultimo anno, certificati medici, fatture, eventuali ricevute d'affitto e ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato in domanda).

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà, inoltre, comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile (art. 7 e 8 della Legge 7.8.1990, n. 241).

ART. 11 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve termine possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socio-economica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione a mezzo VV.UU., con accesso agli Uffici Finanziari, di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica - patrimoniale del richiedente, sulla proprietà di redditi immobiliari tenuto conto anche della loro commerciabilità, etc.

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la documentazione prodotta e la condizione socio-economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate al personale dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 12 DECISIONE

L'istruttoria della richiesta di intervento economico si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, provvede con propria determinazione, nella quale indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni.

In caso di non accoglimento della domanda deve esserne data comunicazione al richiedente per iscritto con indicate le motivazioni del rigetto.

ART. 13 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che hanno indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 494 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Inoltre rimarranno esclusi da qualsiasi beneficio economico per la durata di un anno successivo a quello in cui hanno percepito indebitamente.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi, posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 14
PUBBLICITA'

In applicazione della L.R. n. 10/1991, l'Amministrazione provvederà nelle forme ritenute più idonee, a dare pubblicità al presente regolamento, ai modelli, all'elenco annuale dei beneficiari dell'assistenza economica e all'entità dei sussidi.

ART. 15
VIGILANZA

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici.

E' causa di revoca del servizio il rifiuto del richiedente di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti dall'Ufficio Servizi Sociali, nonché di fornire informazioni false o contrastanti con quanto dichiarato nell'istanza.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da disposizioni di Legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

Dalla data di esecutività del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.

INDICE

ART. 1	Destinatari dell'assistenza	Pag. 2
ART. 2	Determinazione del nucleo familiare	Pag. 2
ART. 3	Determinazione della situazione economica equivalente	Pag. 2
ART. 4	Forme d'intervento	Pag. 2
ART. 5	Assegno economico per servizio civico	Pag. 3
ART. 6	Procedura per lo svolgimento del servizio civico	Pag. 4
ART. 7	Assistenza economica straordinaria	Pag. 4
ART. 8	Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica	Pag. 5
ART. 9	Motivi di esclusione	Pag. 6
ART. 10	Procedimento per la richiesta di prestazione	Pag. 6
ART. 11	Accertamento istruttorio	Pag. 7
ART. 12	Decisione	Pag. 7
ART. 13	Azione di rivalsa per sussidi indebiti	Pag. 7
ART. 14	Pubblicità	Pag. 8
ART. 15	Vigilanza	Pag. 8
ART. 16	Disposizione finali	Pag. 8
ART. 17	Entrata in vigore	Pag. 8